

A.26 K.1.1.1

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sez. V

Sez. VII Ref. Allie

10.08.04

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRATTORE DELL'UFFICIO
(Firma)

COPIA



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

NUM. D'ORDINE
1815

DATA
10 AGO. 2004

N° REG. DI SETTORE
198 del 06.08.04

OGGETTO: Appalto lavori realizzazione scala
antincendio presso l'edificio scolastico "ex ONMI".
Annullamento in autotutela bando e atti di gara.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 20... CAP..... DENOM.....

FUNZ... SERV..... INTERV....

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquattro, il giorno sei del mese di agosto, negli uffici del comune di Ragusa, il dirigente Dott.ssa Nunzia Occhipinti ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n.396 del 14 maggio 2002, esecutiva, è stato approvato il progetto dei lavori di realizzazione della scala antincendio presso l'edificio scolastico "ex ONMI" in via Carducci da finanziare con mutuo concesso dalla Cassa DD. e PP..

Che con deliberazione della giunta municipale n.570 del 31 luglio 2003, successivamente modificata con deliberazione della giunta municipale n. 903 del 9 dicembre 2003 e n. 257 del 15 aprile 2004 è stato approvato il nuovo quadro economico relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di euro 154.737,07 di cui euro 111.538,23 per lavori a base d'asta ed è stato stabilito di affidare i lavori con il sistema del pubblico incanto.

Con determinazione dirigenziale n. 163 del 25 giugno 2004 annotata al Registro Generale al n.1430 del 25 giugno 2004 è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara per l'appalto dei lavori in parola, ai sensi dell'art.21, comma 1 ed 1 bis, della L.109/94 come modificato dall'art.17 della L.R. 2 agosto 2002 n.7 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara da determinarsi mediante ribasso sull'importo complessivo a base d'asta da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.

Che a seguito della pubblicazione all'Albo del Comune del bando di gara dal 29 giugno al 16 luglio 2004, sono pervenuti n.43 plachi entro il termine delle ore 9 del 16/7/2004, da parte di altrettante imprese che sono state tutte ammesse dopo aver verificato la regolarità della documentazione presentata, giusta verbale del 16/7/2004;

Che quattro imprese tra quelle ammesse hanno partecipato dichiarando di possedere i requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. n.34/2000, ridotti alla metà, per cui si è reso necessario procedere alla verifica di quanto dichiarato nei confronti del 10% degli stessi, ai sensi dell'art. 10, comma 1 quater della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni; il sorteggio ha indicato di verificare le dichiarazioni della ditta Patriarca Geom Salvatore, la quale invitata a produrre i certificati dei lavori eseguiti ha fornito il riscontro entro il termine assegnato;

Che nel frattempo è stato accertato che il bando di gara per l'appalto dei lavori in parola, per la partecipazione alla quale non è richiesta la prestazione della cauzione provvisoria, non prevedeva la produzione della dichiarazione di impegno di un fidejussore a prestare la cauzione definitiva come invece è richiesto dall'art. 30, 1° comma della legge n. 109/94 e s. m.i., come recepita dalla L.R. n.7/2002 e s.m.i.;

Accertato che tutti i concorrenti, ad eccezione della ditta Patriarca Geom Salvatore, non hanno prodotto l'impegno di un fidejussore a prestare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione e pertanto andrebbero esclusi dalla gara;

Dato atto che l'inconveniente è stato determinato dal bando di gara predisposto da quest'ufficio sulla base dello schema di bando tipo approvato con D. A. 5/8/2003 pubblicato nella GURS n. 41 del 19/9/2003 che, sotto tale profilo si appalesa illegittimo;

Dato atto che il bando di gara, benchè illegittimo, non può essere disapplicato dalla stazione appaltante e che l'intera procedura sarebbe vanificata dal giudice amministrativo eventualmente adito;

Ritenuto che è interesse del Comune perseguire e tutelare la regolarità degli atti amministrativi a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa oltre che di ripristinare l'ordine giuridico violato;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'annullamento in autotutela della procedura di gara fin qui svolta, ad iniziare dal bando di gara, e di non proseguire nella stessa con l'apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti così da non palesare i ribassi formulati da ognuno e assicurando la *par condicio* tra i partecipanti;

Visto l'art. 53, B.2, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali;

Attesa la propria competenza;

DETERMINA

1. Annullare in autotutela il bando di gara del 29/6/2004 e la successiva procedura svolta per l'appalto dei lavori di realizzazione di una scala antincendio presso l'edificio scolastico "ex ONMI" in Via Carducci;
2. Rinviare ad un successivo provvedimento l'adozione degli atti necessari per l'avvio di una nuova procedura;
3. Dare atto che la presente non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
(D.ssa N. Occhipinti)

Da trasmettersi d'ufficio anche al settore VIII (RUP. Arch. S. Bellina)

IL DIRIGENTE
(D.ssa N. Occhipinti)

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 11/03/05

IL MESSO COMUNALE


Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11/03/05 al 18/03/05
Addì 18/03/05

IL MESSO COMUNALE